



Tribunale di Viterbo

DISPOSIZIONE del 20/03/20

PROT. N. 539

Visto il D.L. 23.2.20 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visti il D.P.C.M. 23.2.20, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6 e il D.P.C.M. 25.2.20, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.20, n. 6;

viste le circolari del Capo Dipartimento per l'Organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia del 23.2.20, del 26.2.20, del 27.2.20 e del 3.3.20, tutte aventi ad oggetto la prevenzione della diffusione del contagio da “coronavirus” e recanti indicazioni per gli Uffici giudiziari;

letto il provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Roma del 4.3.20 (prot. 8163);

considerati gli esiti della riunione con il R.S.P.P. ed il Medico Competente, tenutasi in data 26.2.20 presso la Presidenza del Tribunale di Viterbo;

letta la Direttiva recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile” (prot. N. 46077.U del 4.3.2020) che consente di autorizzare il personale a rendere la propria prestazione lavorativa in modalità di “lavoro agile” “anche in assenza degli accordi individuali previsti dagli articoli 18 e seguenti della legge 22.5.2017, n. 81”;

visto il D.L. n. 11 dell' 8.3.2020, pubblicato in G.U. del 8.3.2020, n. 60;

viste le linee guida diffuse in data 10.3.2020 (prot. 5011.U del 10.3.2020) dal Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ove, al punto 6, in tema di accessi da parte di utenza esterna, “*si raccomanda, con riferimento alla totalità dei servizi svolti, l'adozione di ogni provvedimento organizzativo che appaia necessario per evitare il sovraffollamento degli ambienti di lavoro e comunque un'affluenza non necessaria*”;

visto il D.P.C.M. dell' 11.3.2020 e le più severe e stringenti misure ivi disposte;

letta la direttiva del 12.3.2020 n. 2/2020 del Ministro della P.A. che, al Par. n. 2, ribadisce che “*Le Amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna*”;

viste le disposizioni di natura organizzativa già assunte da questo Tribunale (prot. n. 466 del 3.3.2020) finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, alla luce delle indicazioni

provenienti dai documenti anzidetti, con l'obiettivo di assicurare il funzionamento di uffici e cancellerie in coerenza con gli accorgimenti e le cautele ivi precisate che hanno, fra l'altro, operato una rimodulazione dell'orario di apertura al pubblico di uffici, cancellerie e segreterie giudiziarie;

considerata, in tale ottica, la nozione di "prestazioni indispensabili ad assicurare la garanzia dei servizi pubblici essenziali", quale definita ai sensi della legge n.146/1990;

letto l'accordo quadro al riguardo fra ARAN e OO.SS. dell'8.3.2005 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e considerato l'art. 2 che al punto 1 lett. b) richiama l'Amministrazione della Giustizia, circoscrivendo, altresì, al successivo punto 2, i servizi da salvaguardare "*all'assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, ai provvedimenti cautelari, urgenti ed indifferibili...*";

ritenuto che il recepimento di tale nozione e dell'impianto normativo volto a disciplinare la materia dei servizi pubblici essenziali possa costituire punto di riferimento allo scopo di enucleare quei servizi indifferibili ed urgenti con riferimento all'Amministrazione della Giustizia che consentano di assicurare le esigenze sottese alle disposizioni normative finalizzate a prevenire potenziali contagi;

ritenuto, altresì, che la straordinaria necessità ed urgenza di emanare "disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica" imponga, nel rispetto del principio di precauzione ed allo scopo di non vanificare le misure che saranno adottate dopo il 23.3.2020 a tutela della salute, di delineare una struttura organizzativa idonea ad affrontare l'emergenza in corso, coerente con la normativa primaria e secondaria in materia allo scopo di assicurare le attività indifferibili ed urgenti e di determinare la massima riduzione negli accessi da parte dell'utenza;

ritenuto, a questo proposito, che tale struttura organizzativa vada configurata nelle forme di un presidio allargato ed articolato, aderente alle peculiarità organizzative dell'Ufficio e calibrato sui carichi di lavoro prevedibili a fronte dell'emergenza in corso;

considerata, infine, la direttiva ministeriale n. 9347.E trasmessa in data 17.3.2020 (prot. n. 9369.U), recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica che, richiamando il D.P.C.M. 11.3.2020, sottolinea che "*il regime di lavoro presso le PP.AA. nella presente situazione di emergenza è radicalmente innovato...*" ed indica altresì il "*lavoro agile*" quale "*ordinaria modalità di svolgimento della prestazione del dipendente*", imponendo di riflesso "*una mappatura delle attività indifferibili*", da svolgere mediante attività in presenza;

preso atto che la direttiva anzidetta invita, sulla base della ricognizione effettuata, a delineare "struttura e composizione dei presidi" (uno o più per ogni ufficio, in base alle concrete esigenze e peculiarità");

vista la nota del Ministero della Giustizia (prot. 53877.U del 19.3.2020 e le allegate linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da Covid 19);

sentiti il Presidente della Sezione Civile ed i Magistrati Coordinatori delle singole aree penali (dibattimento e Gip/Gup);

SI DISPONE QUANTO SEGUE

E' istituito, con decorrenza immediata e sino a diverse determinazioni, un presidio volto ad assicurare le prestazioni indispensabili a fronte delle attività indifferibili ed urgenti, secondo la nozione indicata nel preambolo del presente provvedimento.

Il contingente minimo di personale destinato ad assicurare le attività indifferibili ed urgenti è definito nel seguente elenco, secondo un assetto che tenga conto dell'articolazione organizzativa del Tribunale ed una scansione temporale di presenze computata per giorno o per singoli giorni della settimana:

- SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA/UFFICIO DEL PERSONALE/ECONOMATO:
un'unità per giorno.
- CANCELLERIA DEL CONTENZIOSO CIVILE:
tre unità per giorno (incluso un ausiliario di supporto anche alla cancelleria lavoro e previdenza).
- CANCELLERIA LAVORO E PREVIDENZA e DECRETI INGIUNTIVI:
un'unità per tre giorni la settimana.
- CANCELLERIE ESECUZIONI CIVILI E PROCEDURE CONCORSUALI:
due unità per giorno (incluso un ausiliario di supporto anche alla cancelleria della volontaria giurisdizione).
- CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE:
un'unità per giorno.
- CANCELLERIA GIP/GUP:
due unità al giorno per i servizi indifferibili ed urgenti, un'unità allo scopo di assicurare le attività in digitale (da rendere in presenza) a fronte delle corrispondenti attività analogiche poste in essere nella fase *out* nell'ambito dei progetti di lavoro agile.
- CANCELLERIA DIBATTIMENTO PENALE:
due unità al giorno per i servizi indifferibili ed urgenti, un'unità allo scopo di assicurare le attività in digitale (da rendere in presenza) a fronte delle corrispondenti attività analogiche poste in essere nella fase *out* nell'ambito dei progetti di lavoro agile, un ausiliario.
- UFFICIO LIQUIDAZIONI PENALI: un'unità per due giorni la settimana.
- UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA: un'unità per due giorni la settimana.
- UFFICIO RECUPERO CREDITI: un'unità per due giorni la settimana.
- CONDUCENTI DI AUTOMEZZI: un'unità per giorno.

Si evidenzia che i contingenti così definiti costituiscono una dotazione minima di personale ma, qualora dovessero fronteggiarsi carichi di lavoro aggiuntivi, potrebbe essere disposta una modifica “ad horas” della pianificazione in corso di predisposizione da parte dei singoli responsabili di uffici e cancellerie.

Si precisa, inoltre, che il presidio per la giornata del sabato continuerà ad essere organizzato secondo le modalità vigenti, sulla scorta della rotazione del personale attualmente in essere.

Per quanto riguarda l'**Ufficio del Giudice di Pace**, il contingente minimo di personale destinato ad assicurare le attività indifferibili ed urgenti è definito nel seguente elenco, secondo un assetto che tiene conto dell'articolazione organizzativa dell'Ufficio del Giudice di Pace ed una scansione temporale di presenze computata per giorno o per singoli giorni della settimana:

- **SEGRETERIA**
un'unità per un giorno della settimana;
- **CANCELLERIA CIVILE**
un' unità per giorno;
- **CANCELLERIA PENALE**
un'unità per giorno;
- **UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA:**
un'unità per due giorni la settimana.
- **UFFICIO RECUPERO CREDITI:**
un'unità per due giorni la settimana.

Alla luce di quanto disposto con il presente provvedimento, si invitano i singoli responsabili di uffici e cancellerie a completare la pianificazione e calendarizzazione delle presenze del personale cui sono stati invitati per le vie brevi.

Tale pianificazione, finalizzata ad assicurare le attività da rendere “in presenza” da parte di ogni singola unità di personale, armonizzando queste ultime con le assenze, dovrà coniugare tale esigenza con quella concomitante del rispetto della data d'obbligo del 30.4.2020 ai fini dell'esaurimento delle ferie pregresse riconducibili all'annualità 2019.


Considerate, inoltre, le nuove direttive ministeriali sul lavoro agile (n. 9347.E trasmessa in data 17.3.2020, prot. n. 9369.U e le “nuove linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da Covid 19” annesse alla direttiva 53877.U del 19.3.2020), si invita ogni singolo responsabile di ufficio o cancelleria a formulare proposte di “Lavoro agile” coerenti con le caratteristiche ivi descritte, fondate su una misurazione seria e credibile delle attività da pianificare ai fini del loro successivo espletamento, ma che contemplino una sostanziale libertà di forme nel privilegiare modalità di svolgimento dei progetti i quali, stante l'impossibilità attuale di esercitare una opzione per il digitale in carenza delle condizioni indispensabili per operare da remoto, investano ambiti cartacei tuttora persistenti nei servizi giudiziari e negli adempimenti di cancelleria.

Si comunichi il presente provvedimento a tutti i Giudici Togati e Onorari, al Procuratore della Repubblica, ai Responsabili di uffici e cancellerie, a tutto il personale amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e se ne disponga la pubblicazione sul sito web del Tribunale

Viterbo, 20.3.2020

Il Dirigente Amministrativo

Paolo Stayagna



Il Presidente del Tribunale

Maria Rosaria Covelli

